

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: RR.2016.105

## **Sentenza del 30 novembre 2016**

### **Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,  
Giorgio Bomio e Roy Garré,  
Cancelliere Giampiero Vacalli

---

Parti

**LA FONDAZIONE A. IN LIQUIDAZIONE**, rappresentata  
dall'avv. Fiorenzo Cotti,

Ricorrente

**contro**

**MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE**,  
Controparte

---

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale  
all'Italia

Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)

**Fatti:**

- A.** Il 31 luglio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, completata il 5 agosto 2009, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti, tra gli altri, di B. per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90) e produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. n. 309/90). Le indagini, già sfociate, mediante rito abbreviato, nella sentenza di condanna del 19 novembre 2010 del suddetto per traffico di stupefacenti, avevano per oggetto una complessa organizzazione dedita al traffico internazionale di cocaina con base operativa in Valle d'Aosta e collegamenti con importanti narcotrafficanti colombiani. La domanda di assistenza alla Svizzera era legata ai numerosi viaggi dei componenti dell'organizzazione verso la Svizzera, in particolare a Martigny ove si supponeva che l'organizzazione avesse aperto conti correnti per il deposito e la custodia dei proventi dell'attività illecita.
- B.** Con decisione di entrata in materia 28 ottobre 2009, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) accoglieva la suddetta domanda ordinando l'individuazione, la perquisizione e il sequestro, con il blocco dei saldi attivi, delle relazioni bancarie menzionate nella citata commissione rogatoria. Con decisione di chiusura 29 giugno 2010, l'autorità d'esecuzione decideva di trasmettere la documentazione bancaria relativa alla relazione bancaria n. 1 di pertinenza della fondazione A., fondazione costituita dalla famiglia di B. nel 2005, accesa presso la banca C., filiale di Ginevra. Il ricorso presentato dalla fondazione A. contro tale decisione veniva respinto dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale il 20 dicembre 2010 (v. sentenza RR.2010.155-160). Il 7 gennaio 2011 il Tribunale federale giudicava inammissibile il ricorso interposto dall'interessata contro quest'ultima sentenza (v. sentenza 1C\_1/2011). Il 12 luglio 2011, pronunciandosi su un ulteriore ricorso concernente anche il conto in questione, la Corte dei reclami penali ne confermava il sequestro (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.106-111).
- C.** In precedenza, con scritto del 17 maggio 2011, considerato dal MPC come una nuova commissione rogatoria, l'autorità estera aveva altresì chiesto la conferma del sequestro di due relazioni bancarie, tra cui anche quella qui in esame, in relazione ad un nuovo procedimento penale aperto in Italia. Alla luce di ciò, con decisione del 7 dicembre 2011, non impugnata, il sequestro della relazione bancaria n. 1 veniva nuovamente confermato dal MPC.

- D.** In data 14 gennaio 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino inoltra alla Svizzera un'ulteriore domanda di assistenza giudiziaria intrinsecamente correlata alle precedenti vertente però sull'applicazione di misure di prevenzione personale e patrimoniale antimafia connesse con il reato di organizzazione criminale, di riciclaggio di denaro ed altri reati a carico di B., persona ritenuta socialmente pericolosa e in possesso di un patrimonio immobiliare e mobiliare di valore ingente e del tutto sproporzionato rispetto al reddito dichiarato ed alla lecita attività svolta. L'autorità rogante chiedeva di procedere in Svizzera alla perquisizione e al sequestro di relazioni bancarie – tra cui la relazione bancaria n. 1 – anche nel contesto della procedura di prevenzione personale e patrimoniale sopra indicata (v. act. 14.2).
- E.** Il 17 gennaio 2013 l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della predetta commissione rogatoria al MPC (v. act. 14.2 pag. 3).
- F.** Con decisione di entrata nel merito di data 14 marzo 2013 il MPC ha dato seguito alla richiesta, ordinando alla banca C. il blocco immediato della relazione n. 1. Inoltre è stato imposto alla banca il divieto di compiere addebiti rispettivamente prelievi sulla relazione in questione. Il MPC ha dispensato la banca C. dall'obbligo di trasmettere la documentazione completa essendo la stessa già stata acquisita nell'ambito delle precedenti rogatorie (v. act. 14.1 pag. 3).
- G.** In data 27 giugno 2013 il MPC ha emanato la propria decisione di chiusura ordinando il mantenimento del sequestro della relazione bancaria n. 1 fino all'inoltro da parte dell'autorità estera di una decisione definitiva in merito al destino dei valori patrimoniali sequestrati (v. act. 14.1).
- H.** Con decreto del 22 maggio 2013 il Tribunale di Aosta ha ordinato la confisca dei valori depositati sul conto n. 1, misura confermata sia dalla Corte d'appello di Torino con decreto 16 aprile 2014, sia dalla Corte di cassazione con sentenza del 28 ottobre 2015 (v. act. 14.2).
- I.** Basandosi su quanto precede, l'autorità italiana ha chiesto, mediante domanda di assistenza giudiziaria complementare del 3 novembre 2015 (v. act. 14.2) ad integrazione della domanda del 14 gennaio 2013, la confisca e la restituzione dei beni patrimoniali posti sotto sequestro in Svizzera.

- J.** Con decisione del 24 maggio 2016, il MPC ha accolto la richiesta di cui sopra, decidendo di trasmettere a scopo di confisca all'autorità rogante i valori patrimoniali depositati sulla relazione bancaria n. 1, presso la banca C., filiale di Ginevra (v. act 1.2).
- K.** Avverso tale decisione la fondazione A. si aggrava con ricorso del 23 giugno 2016, postulando (principalmente) l'irricevibilità del complemento rogatorio 3 novembre 2015 nonché (subordinatamente) la sua reiezione, con liberazione dei valori sequestrati. Egli chiede inoltre di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio, con designazione dell'avv. Fiorenzo Cotti quale suo patrocinatore d'ufficio (v. act. 1).
- L.** Con decisione del 28 luglio 2016, questa Corte ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo patrocinatore, ragione per la quale la ricorrente è stata invitata a versare alla cassa del Tribunale penale federale entro l'11 agosto 2016 un anticipo delle spese presunte di fr. 5'000.-- (v. act. 8 e RP.2016.105, act. 6), termine poi prorogato, su richiesta della ricorrente, al 22 agosto seguente (v. act. 10). L'importo in questione è stato accreditato sul conto del Tribunale in data 18 agosto 2016 (v. act. 11).
- M.** Nelle sue osservazioni del 31 agosto 2016, l'UFG ha postulato la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 13).
- N.** Con risposta del 2 settembre 2016, il MPC, dopo aver tracciato brevemente la cronistoria delle principali decisioni legate alle precedenti rogatorie, si è riconfermato nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto presentate nella decisione impugnata e ha chiesto di respingere integralmente il gravame e di porre a carico della ricorrente gli oneri procedurali (v. act. 14).
- O.** Con replica del 16 settembre 2016, trasmessa al MPC e all'UFG per conoscenza, la ricorrente si è sostanzialmente riconfermata nelle sue conclusioni ricorsuali (v. act. 16).

**Diritto:**

**1.**

**1.1** In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

**1.2** I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (di seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988, entrata in vigore il 13 dicembre 2005 per la Svizzera e il 31 marzo 1991 per l'Italia (Convenzione delle Nazioni Unite del 1988; RS 0.812.121.03) e la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 10 n. 3 Convenzione delle Nazioni Unite, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

**1.3** La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria di cui al precedente considerando (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP).

**1.4** Interposto tempestivamente contro la sopracitata decisione dell'autorità federale d'esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80 e cpv. 1 e 80k AIMP. La ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

## **2.**

**2.1** La ricorrente censura innanzitutto la violazione, nell'ambito del procedimento penale italiano alla base della decisione di confisca, del diritto di essere sentiti (act. 1 pag. 7 e segg.). Più precisamente, essa sostiene di non essere mai stata parte nel suddetto procedimento e di non essere mai stata sentita, soprattutto in merito all'origine dei beni che si trovano sulla relazione bancaria litigiosa, ciò che sarebbe provato dagli atti del procedimento estero, di cui chiede l'acquisizione a titolo cautelativo (act. 1 pag. 8). La violazione del diritto di essere sentiti comporterebbe altresì irricevibilità della domanda ai sensi dell'art. 2 AIMP (act. 1 pag. 13).

**2.2** L'art. 2 AIMP ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a).

Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2a; R. ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 4a ediz., Berna 2014, pag. 702 n. 683 e rinvii).

Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'art. 2 AIMP non può essere invocato da persone giuridiche che non sono oggetto della procedura estera e che pertanto non possono prevalersi di una norma destinata anzitutto a proteggere l'imputato all'estero (v. DTF 133 IV 40 consid. 7.2; 126 II 258 consid. 2d/aa; 115 Ib 68 consid. 6; sentenze del Tribunale federale 1C\_376/2016 del 5 ottobre 2016, consid. 2.2; 1C\_79/2014 del 14 febbraio 2014, consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 691 e n. 681).

- 2.3** Ora, ci si può chiedere se tale giurisprudenza si applichi nel caso di una società certo non indagata ma comunque oggetto di una procedura penale di questo tipo (v. TPF 2010 158). La questione può comunque restare indecisa visto che dal decreto 22 maggio 2013 emanato dal Tribunale ordinario di Aosta risulta che sia B. che la ricorrente, quest'ultima tramite i beneficiari della fondazione, hanno avuto, nell'ambito della procedura di prevenzione patrimoniale e personale a carico di B., la possibilità di esprimersi sull'origine dei valori depositati sulla relazione bancaria n. 1 presso la banca C. a Ginevra (v. incarto RR.2016.106, act. 7.4 pag. 22 e seg.). Nessuna delle persone in questione ha in definitiva fornito la prova della provenienza lecita dei beni in questione (v. incarto RR.2016.106, act. 7.4 pag. 24). Per tacere del fatto che la ricorrente, tramite i suoi beneficiari, segnatamente D., ha avuto a disposizione, utilizzandoli, ben tre gradi di giudizio per esprimersi sul conto in parola o per far valere ulteriori eventuali violazioni di natura procedurale (v. incarto RR.2016.106, act. 7.3). Non vi è altresì nessuna ragione per ritenere che il procedimento all'estero non abbia corrisposto ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. Di conseguenza, le censure presentate in questo ambito vanno disattese. La richiesta formulata dalla ricorrente di acquisire agli atti la documentazione del procedimento italiano va quindi respinta.

### **3.**

- 3.1** La ricorrente sostiene che la procedura in questione sarebbe inoltre lesiva del principio della legalità, del diritto di proprietà e della presunzione di innocenza (act. 1 pag. 9 e segg.).
- 3.2** Già dalla TPF 2010 158 questo Tribunale ha avuto più volte occasione di ribadire l'ammissibilità di misure di assistenza fondate sulla procedura di prevenzione patrimoniale italiana. A tale invalsa giurisprudenza può qui essere rinviato. Tutte le riserve costituzionali in questione sono state infatti affrontate in detta giurisprudenza, che viene citata dalla stessa ricorrente (v. act. pag. 9) omettendo però di apportare ragioni per scostarsene nel caso concreto. Esso rientra nella casistica tradizionale e non vi è nessuna ragione per mettere in discussione le conclusioni di cui nella TPF 2010 158.

- 3.3** Giusta l'art. 74a cpv. 1 AIMP gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estere competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria. La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (cpv. 3). Nel caso concreto sussiste pacificamente una decisione passata in giudicato per cui anche sotto questo profilo nulla osta ad una consegna. Giusta l'art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP gli oggetti o i beni possono essere trattenuti in Svizzera se una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero. Ora, dagli atti dell'incarto non risulta che la ricorrente abbia acquisito i beni litigiosi in Svizzera. Neppure ossequiata è inoltre la condizione della residenza in Svizzera, dato che la ricorrente ha la sua sede nel Liechtenstein. Per quanto attiene poi alla buona fede, il Tribunale ordinario di Aosta ha affermato che il cospicuo patrimonio, di origine oscura, riconducibile a B., costituito anche da somme di denaro occultate presso istituti bancari elvetici, non può che essere ricollegato a lucrose attività illecite commesse dal predetto, risultando in ogni caso di entità del tutto sproporzionata rispetto ai redditi prodotti lecitamente da B. e dal suo nucleo familiare (v. incarto RR.2016.106, act. 7.4 pag. 5 e 11). Sui valori depositati in Svizzera, che l'autorità italiana ha ricondotto chiaramente a B., il tribunale italiano ha affermato che "escludendo apporti nel tempo dovuti ad eventuali risparmi della famiglia o ai proventi ricavati dall'attività svolta in nero dal proposto (...), l'unica ragione della clandestina costituzione da parte del proposto della provvista in Svizzera, dissimulata vuoi mediante il ricorso a prestanome scelti nella cerchia famigliare, vuoi mediante lo schermo della società fiduciaria del Lichtenstein, è quella di sottrarre al controllo delle Autorità italiane somme di danaro frutto di attività illecite che, ove depositate su conti italiani, sarebbero state di sicuro oggetto di accertamenti circa la loro provenienza" (v. incarto RR.2016.106, act. 7.4 pag. 15). Ora, la sproporzione di cui sopra unitamente al ruolo di prestanome dei familiari di B., sono elementi che permettono di escludere un'eventuale buona fede della ricorrente nell'acquisizione dei beni litigiosi. In definitiva, visto tutto quanto precede, l'art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP risulta inapplicabile (v. anche ZIMMERMANN, op. cit., n. 340; cfr. anche L. MOREILLON, *Entraide internationale en matière pénale*, Basilea/Monaco/Ginevra 2004, n. 39 ad art. 74a AIMP), per cui anche sotto questo profilo la decisione impugnata merita tutela.
- 4.** La ricorrente censura infine la violazione del principio della proporzionalità, nel senso che, a suo dire, contrariamente a quanto asserito dal MPC, il quale su tale punto non avrebbe motivato sufficientemente la propria decisione, non vi sarebbe nessun legame tra il procedimento italiano alla base della rogatoria, concernente terze persone, e i suoi averi oggetto di confisca, i quali sarebbero

confluiti sul suo conto in un periodo ben precedente rispetto ai fatti criminosi per cui è stato condannato B. (act. 1 pag. 10 e seg.).

- 4.1** Nel suo Messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modifica del Codice penale che ha condotto all'introduzione della cifra 3 dell'art. 59 vCP (FF 1993 III pag. 193 e segg.), norma oggi prevista all'art. 72 CP, il Consiglio federale ha sottolineato che tale nuova disposizione ha come scopo di derogare alla regola, applicabile sia in diritto interno che in quello dell'assistenza giudiziaria, secondo la quale un valore può essere confiscato soltanto se è possibile identificare il reato dal quale proviene. Per quanto concerne l'organizzazione criminale, la confisca si estende a tutti i valori di cui essa ha facoltà di disporre. Questo si spiega con il fatto che, se gli averi in questione dipendono da un'organizzazione criminale, ciò vuol dire che essi provengono con ogni probabilità anche da un'attività criminale (FF 1993 III pag. 226). Il Consiglio federale ha giustificato l'adozione di una regola specifica in questo ambito, segnatamente a causa del bisogno di facilitare l'assistenza giudiziaria e l'esecuzione di confische estere riguardanti valori patrimoniali portati in Svizzera da organizzazioni criminali (v. ibidem, pag. 227). Ne consegue che l'art. 59 n. 3 seconda frase vCP (oggi l'art. 72 seconda frase CP) si applica anche nel campo dell'assistenza giudiziaria (DTF 131 II 169 consid. 9.1 pag. 183). I fondi che dipendono da un'organizzazione criminale sono presunti di origine delittuosa a meno che i detentori dimostrino il contrario (v. anche DTF 136 IV 4 consid. 5). Non dovesse essere dimostrata l'origine lecita degli stessi, la consegna è ordinata in applicazione dell'art. 74a cpv. 3 AIMP, senza ulteriore esame della provenienza dei fondi reclamati (DTF 131 II 169 consid. 9.1 pag. 184).
- 4.2** Nella fattispecie le autorità italiane hanno condannato B. per il suo ruolo in un radicato gruppo criminale organizzato, dedito a traffici internazionali di cocaina, con base operativa in Valle d'Aosta e con collegamenti con importanti narcotraffici colombiani. Si tratta di condotte che, trasposte nel diritto svizzero, rientrerebbero senz'altro, oltre che nella fattispecie di violazione grave della legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 2 LStup) in quella di organizzazione criminale ex art. 260<sup>ter</sup> CP (v. DTF 129 IV 271 consid. 2.3.1 e 2.3.2; TPF 2010 29 consid. 2.3). A seguito di queste condanne è stato aperto a suo carico, con richiesta del 19 dicembre 2012 della Procura di Torino, anche un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personale e patrimoniali a suo carico. Ciò ha in particolare portato al sequestro e alla confisca di svariati beni a lui riconducibili, misure confermate dopo tre gradi di giudizio (v. già supra consid. 2.3). Il fatto che i valori litigiosi siano confluiti sul conto della ricorrente in un periodo ben precedente rispetto ai fatti criminosi per cui è stato condannato B. nulla toglie all'ammissibilità delle misure in esame, visto che tali valori si sono in seguito comunque ritrovati nel potere di disposizione dell'organizzazione criminale, per il tramite dello stesso B., e questo, anche secondo la giurisprudenza nazionale relativa all'art. 72 CP (cfr. sentenza del Tribunale penale federale

BB.2014.157 del 16 marzo 2015, consid. 3.6), sarebbe comunque sufficiente per una confisca. Le autorità italiane hanno infatti accertato che i valori patrimoniali in questione, seppur formalmente intestati alla fondazione A., erano economicamente riconducibili a B. (v. Decreto del Tribunale di Aosta del 22 maggio 2013, pag. 15). Anche in Svizzera se una persona è punibile in virtù dell'art. 260<sup>ter</sup> CP la facoltà di disporre dell'organizzazione criminale è presunta per legge. La persona interessata ha però la possibilità di fornire la prova che invalidi tale presunzione. È una possibilità che la ricorrente ha per l'appunto avuto nella procedura italiana, secondo modalità non molto diverse da quelle che avrebbe in Svizzera una persona toccata da confisca ex art. 72 CP. Come già evidenziato sopra (v. consid. 2.3), tutte le obiezioni in proposito sono state esaurientemente esaminate dalle autorità italiane attraverso tre gradi di giudizio, dai quali è emersa piena compenetrazione fra i valori qui in esame e le disponibilità dell'organizzazione criminale di cui B. era una figura di rilievo. Non molto diversamente da quanto sotteso alla legislazione italiana, alla base dell'art. 72 CP vi è l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale sono, da un canto, con grande probabilità d'origine delittuosa e d'altro canto – fatto potenzialmente pericoloso – essi serviranno a commettere altri reati, permettendo così all'organizzazione di proseguire l'attività criminale (TPF 2014 31 consid. 4.2). Si tratta di situazioni criminogene per l'appunto accertate dalle autorità italiane in capo ai valori qui in esame, a prescindere sia da un loro uso effettivo per scopi criminali sia dalla loro origine concreta. A queste condizioni non è dunque ravvisabile alcuna sproporzionalità della misura adottata, che oltre a basarsi su un'indubbia base legale si estende a valori per intero ascrivibili all'organizzazione criminale in parola. Anche le censure presentate in questo ambito vanno dunque respinte, compresa quella relativa alla pretesa insufficiente motivazione della decisione impugnata, dato che il MPC, riprendendo e rinviando ai contenuti delle sentenze italiane nonché alla giurisprudenza svizzera sulla procedura di prevenzione italiana, ha spiegato le ragioni alla base della sua decisione in maniera conforme alle esigenze giurisprudenziali (v. ad es. DTF 124 V 180 consid. 1a e 122 II 471 consid. 5c).

5. Da quanto sopra discende che il ricorso è integralmente da respingere.
  
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--, importo coperto dall'anticipo delle spese di pari entità già versato.

**Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. La richiesta di acquisire gli atti del procedimento estero è respinta.
2. Il ricorso è respinto.
3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 1° dicembre 2016

In nome della Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

**Comunicazione a:**

- Avv. Fiorenzo Cotti
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

**Informazione sui rimedi giuridici**

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).